

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Sezione I civile

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.3.2018,

ha emesso il seguente

DECRETO.

Il sig. Ivan Scantamburlo ha depositato una proposta corredata da un piano del consumatore in data 27.10.2017, da ultimo modificato in data 30.1.2018.

Detto piano è stato corredato dalla relazione particolareggiata prevista dall'art. 9 co. 3 *bis* L. 3/2012.


È stata, quindi, fissata udienza ai sensi dell'art. 12 *bis* L. 3/2012 per il 21.3.2018, alla quale hanno presenziato il procuratore del sig. Scantamburlo e il professionista nominato.

Va, innanzitutto, valutato se il sig. Scantamburlo rientri nell'ambito oggettivo di applicabilità della disciplina di cui alla L. 3/2012.

A tal fine, è necessario stabilire se l'istante si trovi in una situazione di sovraindebitamento.

L'art. 6 co. 2 lett. a) L. 3/2012 definisce il sovraindebitamento come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Nell'ipotesi in esame, il sig. Scantamburlo dispone, quale unica sua entrata, di un reddito mensile medio pari ad € 1.177,00 derivante da lavoro dipendente a tempo indeterminato (operatore tecnico presso ULSS 3 di



escludendo il professionista o l'imprenditore - attività non incompatibili purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell'insolvenza -, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvi solo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che vanno pagati in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012 (così Cass. 1869/2016).

Nell'ipotesi in esame, l'OCC ha riportato come il sig. Scantamburlo abbia sottoscritto i due finanziamenti, fonte principale della sua attuale posizione debitoria, perché raggirato da persone terze che hanno approfittato della situazione di invalidità psichica in cui il ricorrente si trova (si veda l'allegato 6 alla relazione particolareggiata dell'OCC).

Deve, pertanto, ritenersi soddisfatto nel caso in esame il requisito soggettivo richiesto al fine di poter proporre un piano del consumatore, in quanto il ricorrente ha contratto obbligazioni per motivi estranei allo svolgimento di una attività imprenditoriale ovvero professionale, in alcun modo svolta dal sig. Scantamburlo.

Quanto, poi, alle condizioni previste dall'art. 7 co. 2 L. 3/2012, il professionista nominato ha dato atto che il sig. Scantamburlo non è sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quella in esame, non risulta

aver utilizzato negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L. 3/2012 né ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* l. 3/2012.

Inoltre, il sig. Scantamburlo, con l'ausilio dell'OCC, ha fornito la documentazione che consente di ricostruire nel suo complesso la sua situazione economica e patrimoniale.

Ciò detto e venendo al contenuto del piano del consumatore proposto dal sig. Scantamburlo, lo stesso propone una rateizzazione in 5 anni con versamento di € 193,89 mensili, con conseguente pagamento al 60% dei debiti chirografari.

Ritiene questo giudice che il piano del consumatore, così come sopra descritto, sia meritevole di omologa.

Infatti, dalla esposizione della situazione personale del sig. Scantamburlo emerge come lo stesso non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento mediante un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Come sopra accennato, il sig. Scantamburlo ha contratto i due finanziamenti, i quali costituiscono la parte più considerevole dei debiti rimasti impagati, in quanto raggirato da persone terze che hanno approfittato del suo stato di invalidità psichica.

Nei confronti di uno di detti soggetti è pendente anche un procedimento penale per i fatti sopra riportati.

Si sottolinea che, ad oggi, il ricorrente è sottoposto ad amministrazione di sostegno proprio al fine di prevenire che si verifichino in futuro situazioni analoghe a quelle che hanno portato alla situazione di sovraindebitamento sopra descritta.



Deve, allora, ritenersi che il sig. Scantamburlo non fosse in colpa nel momento di assunzione delle obbligazioni, in quanto non in grado di percepire la reale situazione economica in cui lo stesso versava.

Per tutto quanto sin qui detto, va espresso un giudizio di meritevolezza rispetto al proponente.

Infine, ritiene questo giudice che possa essere espresso un giudizio di fattibilità del piano qui in esame, e ciò nonostante il lungo termine di durata dello stesso (5 anni).

Innanzitutto, va valorizzato il fatto che il sig. Scantamburlo è nato nel 1980 e, quindi, è ragionevole ritenere che egli sarà nelle condizioni di poter continuare a lavorare regolarmente nei prossimi 5 anni.

Ancora, va detto che l'impiego del sig. Scantamburlo è sicuro, in quanto l'OCC ha dato conto che lo stesso è impiegato a tempo indeterminato presso un ente ospedaliero.

Appare, quindi, ragionevole ritenere che il ricorrente manterrà la propria occupazione quantomeno per il tempo necessario al soddisfacimento dei creditori nelle percentuali sopra indicate.

In ogni caso, se così non dovesse essere, i creditori si potranno attivare per vedere cessati gli effetti della omologa ai sensi dell'art. 14 *bis* L. 3/2012.

Da ultimo, si sottolinea che il sig. Scantamburlo dovrà continuare a corrispondere regolarmente, oltre agli importi indicati in piano al fine del pagamento del 60% dei debiti chirografari, la somma mensile di € 100,00 in ottemperanza alla ordinanza di assegnazione emessa dal GE in favore di Banca Ifis s.p.a. in data 6.10.2017 (n. 2463/2016 r.g.e.).

Per tutto quanto sin qui detto, il piano del consumatore può essere omologato.



P.Q.M.

visto l'art. 12 *bis* L. 3/2012,


- 1) omologa il piano presentato per la composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Scantamburlo Ivan, nato il 14.7.1980 a Motta di Livenza (TV), avuto riguardo alla situazione debitoria aggiornata risultante dal piano depositato il 30.1.2018;
- 2) dispone la pubblicazione del presente decreto nonché della relazione particolareggiata presso il sito del Tribunale di Venezia.

Si comunichi

Venezia, 26.3.2018

Il G.D.

Dott.ssa Silvia Bianchi



CANCELLIERE B3
Maurizio Stevanato

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025